

12950/21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. UMBERTO LUIGI CESARE - Presidente
GIUSEPPE SCOTTI -
Dott. ANTONIO VALITUTTI - Consigliere
Dott. MARINA MELONI - Rel.
FRANCESCO TERRUSI - Consigliere
Dott. LOREDANA NAZZICONE - Consigliere

BANCA

Ud. 28/01/2021 - CC

R.G.N. 16188/2018

Ron 12950
Rep.

ha pronunciato la seguente

@-V-t-e-l.

ORDINANZA

sul ricorso 16188-2018 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

(omissis) SPA , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis) presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2122/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA MELONI;

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Roma con sentenza nr. 2122 del 4/4/2018 ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma nr. 18495/2017 che ha dichiarato improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da (omissis) nei confronti di (omissis) per mancato avvio del procedimento di mediazione obbligatoria.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione (omissis) affidato a due motivi.
(omissis) spa ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente (omissis) lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.5 comma 1 bis, 4 e 6 D.L.gs 28/2010 in relazione all'art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, perché la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma ed ha dichiarato improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da (omissis) nei confronti di (omissis) per mancato avvio della mediazione obbligatoria.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente (omissis) lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.113 cpc e 132 c.2 numero 3 e 111 costituzione in

relazione all'art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, perché la Corte di Appello di Roma non ha ritenuto scusabile l'errore in cui era incorsa parte appellante ex art. 153 cpc atteso il contrasto giurisprudenziale e non ha rimandato le parti davanti al Tribunale ex art. 354 cpc previa riassunzione della causa.

Il primo motivo è fondato.

Recentemente Sez. Unite con Sentenza n. 19596 del 2020, in relazione al contrasto giurisprudenziale esistente in ordine al soggetto sul quale grave l'onere di avviare l'esperimento della mediazione in materia di opposizione a decreto ingiuntivo e relativo processo ordinario di cognizione (rimesso alle Sezione Unite con ordinanza interlocutoria nr. 18741 pubblicata in data 12 luglio 2019) ha statuito che nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengono introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.

Pertanto, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite, il primo motivo di ricorso deve essere accolto. Il secondo motivo è assorbito.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto. Stante il mancato esperimento del tentativo di conciliazione la causa può essere decisa nel merito con la revoca del decreto ingiuntivo e compensazione delle spese di giudizio a

fronte del contrasto giurisprudenziale in materia ora definitivamente risolto.


P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito revoca il decreto ingiuntivo. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/1 sezione della Corte di Cassazione il 28/1/2021

Il Presidente

Dott. Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti



Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciorra

Depositata in Cancelleria

Oggi, 13 MAG. 2021



Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciorra